

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

#### **Art. 383 Cassazione con rinvio.**

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'[articolo precedente](#), rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [c.p.c. [384](#)].

Nel caso previsto nell'[articolo 360](#) secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [c.p.c. [353](#), [354](#), [392](#); disp. att. c.p.c. [125](#)].

Nelle ipotesi di cui all'[articolo 348-ter](#), commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'[articolo 382](#), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.